

Publicato il 24/02/2023

N. 0\_\_\_/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 0\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2023, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato **Claudia Caradonna**, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  
Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-  
fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando  
Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_ gennaio 2023 consegnato per notifica nella medesima  
giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al  
"Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri  
in ferma quadriennale" in quanto presenta "-OMISSIS- (**LETTERA A** -

**MORFOLOGIA GENERALE - COSTITUZIONE SOMATICA),**

condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

#### E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- l'adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l'esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;
- il pregiudizio allegato, data anche la presenza di elementi deduttivi aventi un minimo di contestualizzazione temporale e di concretezza - essendo stata indicata nel mese di marzo la data di svolgimento degli accertamenti attitudinali - acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri dell'estrema gravità e urgenza, e impedisce al ricorrente il conseguimento della pronta tutela cautelare da parte del Collegio;
- che nelle more della decisione del Collegio è opportuno mantenere la *res adhuc integra*”;
- conseguentemente, sussistono i presupposti di cui all'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.), ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Per la trattazione collegiale è fissata la camera di consiglio del \_\_\_\_marzo 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2023.

**Il Presidente ff  
Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.